

previste dagli artt. 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti”.

C) Concorso con altri reati

In caso di omicidio e/o lesioni personali colpose plurime il comma 8 dell'art. 589bis c.p. fissa il limite massimo di pena ad anni 18 di reclusione.

Nel caso in cui l'omicidio stradale sia commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), D.Lgs. 286/1998) o di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti (art. 187, D.Lgs. 285/1998) trova applicazione unicamente la fattispecie aggravata di cui all'art. 589bis, comma 2, c.p. risultando in essa assorbita la corrispondente contravvenzione prevista dal Codice della Strada.

3. Fattispecie a tutela dell'incolumità individuale: percosse e lesioni

I delitti contro l'incolumità individuale, comprendono, quali principali fattispecie, le *percosse* e le *lesioni*.

Attraverso i suddetti reati lo Stato appresta all'incolumità individuale – come bene appartenente non solo all'individuo ma anche all'intera collettività – una tutela particolarmente forte.

L'incolumità individuale rientra nella categoria degli **interessi parzialmente disponibili**, ovvero il soggetto passivo del reato può – entro determinati limiti – consentire la lesione del bene medesimo, con l'effetto di rendere applicabile la causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.).

3.1 Percosse

L'**art. 581 c.p.** dispone che *“chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 numero 11octies, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.*

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato”.

A) Elementi costitutivi del reato

Il **bene tutelato** attraverso l'incriminazione in esame è l'**incolumità individuale**.

Il **soggetto attivo** del reato è *chiunque*, dunque trattasi di **reato comune**.

La **condotta** incriminata consiste nel *percuotere taluno*, ovvero nel comportamento atto a colpire violentemente il corpo di un altro soggetto.

Il termine *percuotere* non è utilizzato dall'art. 581 c.p. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più ampio comprensivo di ogni **qualsivoglia violenta manomissione dell'altrui persona fisica**: di conseguenza integra la fattispecie in esame, oltre al pugno o allo schiaffo, anche l'urto, la spinta, le tirate dei capelli, ecc. È tuttavia necessario che tale *manomissione fisica*, ancorché dolorosa, **non provochi una lesione**, intesa come malattia nel corpo o nella mente, risultando altrimenti integrata l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 582 c.p.

L'**oggetto materiale** del reato è costituito dal **corpo della persona vivente**; nel caso in cui si tratti di un cadavere verrà integrato il diverso reato di vilipendio di cadavere (art. 410 c.p.).

Il reato di percosse è un **reato di mera condotta**. Perché questo si configuri non è necessario che il soggetto soccombente provi una sensazione fisica di **dolore**, ma è sufficiente che la condotta sia obiettivamente idonea a produrre una sensazione dolorosa; ciò significa, dunque, che l'agente risponderà del delitto di percosse anche quando la vittima sia persona insensibile al dolore.

Il **soggetto passivo** è colui sul quale viene esercitata la violenza.

L'**elemento soggettivo** è rappresentato dal **dolo generico**, richiedendosi la mera coscienza e volontà di colpire taluno con una violenza idonea a cagionare una sensazione dolorosa.

Il reato si **consuma** nel momento e nel luogo in cui è posta in essere la percossa.

Il **tentativo** è configurabile, ma solo nella forma incompiuta (si pensi al caso di un calcio che non riesce a colpire la vittima grazie alla prontezza di riflessi di quest'ultima).

Infine, l'ultimo comma dell'articolo prevede una *clausola di esclusione* della configurabilità del reato, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, così indicando all'interprete la soluzione da adottare nel caso di concorso apparente di norme.

B) Circostanze aggravanti

Per effetto dell'art. 1, commi 5quater e 5quinquies della L. 24 novembre 2023, n. 168 la pena è aumentata e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nell'ambito di violenza domestica da soggetto già ammonito ai sensi del D.L. 93/2013 anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è già stato adottato l'ammonimento.

C) Rapporti con altri reati

Il reato di percosse e quello di **lesioni** (art. 582 c.p.) hanno in comune l'elemento soggettivo, consistente nella volontà di colpire taluno con violenza fisica. L'elemento che invece li distingue è di carattere negativo, ossia la condotta diretta a percuotere non deve essere atta a cagionare nel soggetto passivo una malattia nel corpo o nella mente.

3.2 Lesione personale dolosa

L'**art. 582 c.p.** dispone che *"chiunque cagiona ad alcuno una lesione, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Si procede tuttavia d'ufficio se concorre alcuna delle circo stanze aggravanti previste negli artt. 583, 583quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell'art. 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità".

A) Elementi costitutivi del reato

Il **bene tutelato** dal legislatore è costituito dalla **incolumità individuale**.

Il **soggetto attivo** è *chiunque*; trattasi pertanto di **reato comune**.

L'elemento oggettivo si sostanzia in una **condotta** diretta a cagionare una lesione personale dalla quale derivi una *"malattia nel corpo o nella mente"* della vittima (elemento che differenzia questo reato dalla fattispecie delle percosse).

In quanto *a forma libera*, il reato di lesioni può essere realizzato con qualsiasi condotta, anche di tipo omissivo, purché idonea a produrre l'evento.

Per *lesione* non si intende solo quella consistente nel picchiare, colpire, bensì *ogni violenta manomissione fisica all'altrui persona*, conseguentemente anche un urto o una spinta intenzionale laddove determini effetti lesivi è idonea ad integrare il reato in esame.

In relazione alla durata e gravità della malattia, il legislatore distingue *quattro tipologie di lesioni* personali dolose:

- 1) lesione personale *lievissima*, caratterizzata da una malattia nel corpo o nella mente che sia guaribile entro venti giorni;
- 2) lesione personale *lieve*, caratterizzata da una malattia nel corpo o nella mente guaribile in un tempo variabile da ventuno a quaranta giorni;
- 3) lesione personale *grave*, caratterizzata dalla ricorrenza di una delle aggravanti speciali di cui all'art. 583, comma 1, c.p.;

4) lesione personale *gravissima*, caratterizzata dalla ricorrenza di una delle aggravanti speciali di cui all'art. 583, comma 2, c.p.

Per quanto riguarda il concetto di *malattia fisica*, la dottrina e la giurisprudenza più recenti, fedeli all'impostazione propria della letteratura medica, vi riconducono sole alterazioni anatomiche, produttive di un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, da cui deriva una **limitazione funzionale** o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa.

Riguardo alla *malattia di mente*, per la giurisprudenza essa consiste non solo in un offuscamento o disordine parziale o totale rilevante, bensì anche in un indebolimento, eccitamento, depressione o inerzia nella attività psichica, con effetto permanente o temporaneo, sia pure brevissimo; pertanto, anche il semplice svenimento o lo *shock* debbono considerarsi malattia ai fini dell'art. 582 c.p.

Infine, la *durata* della malattia coincide col periodo che va dall'insorgenza fino alla *guarigione clinica*.

In tale lasso di tempo vengono compresi il periodo di convalescenza o di riposo dipendente dalla malattia stessa e le varie manifestazioni terminali.

Per quanto attiene all'**evento**, esso coincide con la malattia nel corpo o nella mente del soggetto passivo, ragione per cui la norma incriminatrice va riletta come se dicesse *chiunque cagiona una malattia*.

Il **soggetto passivo** è il titolare del bene dell'incolumità individuale, nei confronti del quale si dirigono le lesioni.

L'**elemento soggettivo** è dato dal **dolo generico**, inteso come mera coscienza e volontà di provocare a taluno delle lesioni.

Il reato si **consuma** nel momento e nel luogo in cui viene cagionata la malattia.

Il **tentativo** è ammissibile sia nella forma compiuta che in quella incompiuta.

B) Circostanze aggravanti

L'aggravante speciale delle lesioni è prevista dall'art. 583 c.p., il quale prevede che *la lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni*:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima**, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.*

Inoltre, tutte le ipotesi di lesione dolosa lievissima, lieve, grave e gravissima sono aggravate se concorrono talune delle circostanze di cui agli artt. 576 e 577 c.p., ovvero se il fatto reato è commesso con armi o sostanze corrosive (art. 585 c.p.).

Gli eventi contemplati da uno stesso numero dello stesso comma dell'art. 583 c.p. integrano alternativamente la medesima circostanza; pertanto, nel caso in cui ricorrano simultaneamente più delle ipotesi in questione, va escluso il concorso di circostanze.

L'**art. 339bis c.p.** prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena da un terzo alla metà) se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio.

Il **D.Lgs. 150/2022** (cd. *riforma Cartabia*) ed il **D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31** (c.d. *Correttivo Cartabia*) hanno modificato il **regime di procedibilità** della fattispecie prevedendo la regola della procedibilità a querela per tutte le ipotesi di lesioni personali dolose (lievissime, lievi e gravi), salvo il caso che si tratti di lesioni gravissime ovvero ricorra una delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 583, 583quater, comma 2, secondo periodo e 585 c.p., escluse quelle indicate nel primo comma n. 1, e dall'art. 577, ovvero nel caso di malattia superiore a 20 giorni quando la lesione è commessa in danno di persona incapace per età o infermità.

Per effetto dell'art. 1, commi 5quater e 5quinqies della L. 24 novembre 2023, n. 168 la pena è aumentata e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nell'ambito di violenza domestica da soggetto già ammonito ai sensi del D.L. 93/2013 anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è già stato adottato l'ammonimento.

L'art. 12, comma 1, **L. 19 luglio 2019, n. 69** ha introdotto una nuova fattispecie speciale di lesioni, inserendo all'interno del codice penale l'**art. 583quinquies c.p.** rubricato **Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**, originariamente costituente un'ipotesi di lesioni personali gravissime punibili ex artt. 582, 583 c.p.: "*Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la*

deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno".

3.3 Lesioni personali colpose

L'art. 590 c.p. dispone *"che chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 e euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

A) Elementi costitutivi del reato

Per quanto concerne il soggetto attivo, la condotta, l'oggetto materiale del reato, il bene giuridico tutelato, il soggetto passivo, l'offesa, e l'elemento soggettivo, si rinvia a quanto esposto in tema di omicidio colposo (v. *supra*, par. 2.6).

L'**evento**, invece, è costituito dalle lesioni provocate al soggetto passivo e dalla conseguente malattia.